

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2143)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962
(V. Stampato n. 3275)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia
concluso a Roma il 3 dicembre 1960.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA

IL GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO della REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE di JUGOSLAVIA,

desiderosi di promuovere una sempre più intensa collaborazione nei settori della cultura, dell'arte, della scienza e dello sport;

convinti che questa collaborazione contribuirà all'ulteriore rafforzamento dei rapporti amichevoli fra i due Paesi e favorirà il consolidamento di pacifiche relazioni internazionali;

hanno convenuto di concludere un Accordo Culturale ed hanno designato a tale fine come loro Plenipotenziari

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il Ministro per gli Affari Esteri ANTONIO SEGNI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA
il Segretario di Stato per gli Affari Esteri KOČA POPOVIĆ

i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà lo studio della lingua, della letteratura, dell'arte e della scienza dell'altra, attraverso la creazione di cattedre e lettori presso gli Istituti di istruzione superiore nel proprio Paese, nonchè lo scambio di lettori e l'organizzazione di corsi, convegni, colloqui e conferenze.

Art. 2.

Ciascuna delle Parti Contraenti istituirà, in base alle proprie disponibilità di bilancio, borse di studio, sia annuali che di breve durata, e concederà facilitazioni a favore di studenti, studiosi, tecnici ed artisti dell'altra.

La procedura per l'assegnazione delle borse di studio e la concessione delle facilitazioni di cui sopra verrà stabilita dalla Commissione Mista prevista dall'articolo 11 del presente Accordo.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà l'accesso e le ricerche degli studiosi dell'altra nelle proprie istituzioni culturali e scientifiche, biblioteche, archivi e musei.

Sarà consentita la consultazione di documenti e di materiale in genere che si riferisce alla storia dell'altra Parte Contraente.

Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate sulla base della reciprocità, in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si trovino le istituzioni di cui al presente articolo, nonchè con gli statuti delle istituzioni stesse, anche per quanto riguarda l'effettuazione di fotografie e di microfilm.

Art. 4.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà lo scambio, sia individuale che in gruppi, di tecnici che desiderino perfezionarsi o specializzarsi sul territorio dell'altra.

Art. 5.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà la partecipazione di uomini di cultura, scienziati, artisti, tecnici e sportivi dell'altra a corsi, congressi ed incontri, anche di carattere internazionale che abbiano luogo sul proprio territorio.

Art. 6.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà ed incoraggerà lo scambio, fra le rispettive istituzioni specializzate e biblioteche, di libri e pubblicazioni relativi all'istruzione, alla scienza, alla letteratura ed all'arte.

Parimenti entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno la pubblicazione, in traduzione e in lingua originale, di opere scientifiche, letterarie ed artistiche. Verrà esaminata ogni possibile misura atta a facilitare in ciascuno dei due Paesi l'importazione e la vendita di libri e pubblicazioni editi nell'altro.

Art. 7.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire lo scambio di:

- a) esposizioni scientifiche e tecniche;
- b) mostre d'arte, d'arte applicata, di artigianato e del libro;
- c) manifestazioni teatrali e musicali.

Esse favoriranno inoltre le manifestazioni e le iniziative nel campo dello sport e dell'educazione fisica,

Art. 8.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà lo scambio di film a lungo e corto metraggio di carattere culturale, scientifico ed educativo.

Le Parti Contraenti organizzeranno rassegne cinematografiche e prime visioni di singoli film allo scopo di far conoscere i risultati conseguiti nell'arte cinematografica dai due Paesi. Esse incoraggeranno l'acquisto e la vendita dei film a soggetto e documentari nel quadro degli accordi esistenti o da concludere in sede commerciale.

Art. 9.

Le Parti Contraenti incoraggeranno ed aiuteranno la collaborazione nel campo della radiodiffusione e della televisione sulla base di intese tra le competenti istituzioni di ciascun Paese nell'ambito dei poteri e delle facoltà ad esse attribuiti.

Art. 10.

Le Parti Contraenti convengono di esaminare, allo scopo di stipulare un accordo speciale, le condizioni per il reciproco riconoscimento dei titoli rilasciati dalle loro Università ed altri Istituti a livello universitario.

Art. 11.

Per l'esecuzione del presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno su basi paritetiche una Commissione Mista che si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. Le sessioni saranno presiedute dal Presidente della Delegazione ospitante.

Art. 12.

La Commissione Mista avrà il compito di elaborare il piano dettagliato degli scambi per ciascun anno, stabilendo, per quanto possibile, il relativo calendario, nonchè di controllare e coordinare la realizzazione di tali scambi.

Almeno un mese prima dell'inizio di ciascuna sessione della Commissione Mista, le competenti autorità delle Parti Contraenti si scambieranno i loro progetti sul piano annuale di collaborazione.

Le questioni finanziarie derivanti dalle iniziative previste dal presente Accordo verranno regolate in conformità con le disposizioni vigenti in ciascuna Parte Contraente all'atto della fissazione dei programmi annuali.

Art. 13.

Le Parti Contraenti si impegnano a che tutte le attività previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocità in conformità col principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte ed in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.

Art. 14.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Belgrado.

Art. 15.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti Contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO a Roma il 3 dicembre 1960 in due originali, ognuno dei quali in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

SEGNI

*Per il Governo della Repubblica
Federale Popolare di Jugoslavia*

KOČA POPOVIĆ